



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula.....Membro designato dal Conciliatore Bancario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 02.11.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene al tema della liceità della condotta dell'intermediario che proceda allo storno, tramite annotazione in conto di un'eguale e contraria voce di debito, di un accredito precedentemente effettuato e risultato, secondo accertamenti compiuti dall'intermediario, non dovuto in quanto destinato ad altro correntista. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del presente procedimento. Con reclamo dell'11 maggio 2010 il cliente ha contestato l'estratto conto al 31 marzo 2010 e la "lettera contabile" del 29 aprile 2010, lamentando l'arbitrarietà dell'operazione di addebito dell'importo di € 17.000,00 effettuata in data 25 marzo 2010, e finalizzata a stornare gli effetti di una precedente operazione di accredito – peraltro piuttosto risalente nel tempo, in quanto effettuata l'11 ottobre 2007 – della medesima somma, ritenuta dall'intermediario di competenza di altro correntista ed erroneamente accreditata sul



conto del reclamante a cagione della quasi perfetta identità tra il nome di quest'ultimo e quello del reale beneficiario dell'operazione.

A fondamento del proprio reclamo il cliente ha dedotto che lo storno è stato effettuato "senza fornire alcuna prova" dell'asserito errore compiuto dall'intermediario e "nonostante [...] espressa diffida a mezzo racc.ta a/r del 3.3.2010 reiterata il 14.4.2010" a non eseguire l'operazione di compensazione in quanto "non autorizzata e non dovuta, con i saldi attivi risultanti dall'estratto de quo". Sempre con riferimento all'operazione di storno il cliente deduceva altresì che la stessa era da considerarsi, in ogni caso, non corretta anche perché, risalendo l'asserito errore al mese di ottobre 2007, l'importo accreditato risulterebbe irripetibile e ciò a causa del fatto che l'estratto conto dell'epoca "è [...] divenuto incontestabile anche per la banca". Il cliente nella sede del reclamo lamentava, infine, anche l'esistenza di alcune ulteriori condotte non corrette dell'intermediario - che ventilava in un rapporto di connessione causale con la vicenda descritta - costituite dal blocco della carta *bancomat* e della operatività del conto, intimando all'intermediario di cessare da tali comportamenti.

L'intermediario ha riscontrato il reclamo in data 8 giugno 2010. Nella risposta l'odierno resistente ha sostenuto la correttezza dell'operazione di storno - realizzata ai sensi dell'art. 8 del contratto di *c/c* - atteso l'evidente errore in cui è incorso nel momento in cui ha accreditato l'importo corrispondente a un versamento effettuato sul proprio conto da altro correntista sul conto corrente del reclamante, il quale, per parte sua, anziché segnalare l'errore ha prontamente utilizzato la somma "in modo arbitrario".

Non soddisfatto dell'esito del reclamo il cliente si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario. Dopo aver brevemente riepilogato i termini della vicenda, ed espone le proprie doglianze in forma sostanzialmente coincidente con quanto già dedotto in sede di reclamo, il ricorrente - senza formulare alcuna domanda riguardo alle lamentate interruzioni di operatività del conto corrente e al blocco del *bancomat* - ha concluso chiedendo all'Arbitro di voler ordinare all'intermediario l'annullamento dell'operazione di storno in modo così da veder ripristinato il saldo attivo sul *c/c*, nonché di condannare l'intermediario al risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* in dipendenza della illecita operazione compiuta dall'intermediario.

L'intermediario si è costituito con controdeduzioni nelle quali ha ribadito la correttezza del proprio operato. In particolare il resistente ha osservato che l'accredito della somma di € 17.000,00 sul conto del ricorrente era stato conseguenza di un errore commesso dall'operatore di sportello momento in cui il reale beneficiario aveva proceduto al versamento in contanti di tale somma presso l'agenzia in cui quest'ultimo ed il ricorrente intrattenevano il rapporto di contro corrente; un errore dovuto alla quasi perfetta identità dei due nominativi. D'altra parte, prosegue l'intermediario, l'errore - accertato in seguito a segnalazione del reale beneficiario, che appunto non si era visto accreditato in conto la somma oggetto del suo versamento - risultava confermato dall'analisi della distinta di versamento che recava una firma completamente diversa da quella di cui allo *specimen* depositato dal ricorrente; il che allora valeva a confermare che la somma versata non poteva considerarsi di competenza di quest'ultimo.

Sulla base di queste premesse in fatto l'intermediario ha dunque argomentato la correttezza dell'operazione di storno, in conformità con l'art. 8 delle condizioni generali del contratto di conto corrente, e dunque concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO



La domanda del ricorrente – la quale, come detto, nonostante le generiche contestazioni afferenti ad un preteso blocco della carta *bancomat* e all'operatività del conto corrente (non suffragate però da alcun elemento di riscontro), risulta limitata, nelle conclusioni, all'accertamento dell'illiceità dell'operazione di storno e al conseguente ripristino nella disponibilità della somma stornata, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla riduzione della disponibilità *medio tempore* sofferta - è palesemente infondata e non può trovare accoglimento.

Come correttamente osserva l'intermediario, l'ipotesi dell'erroneo accredito sul conto trova un'espressa disciplina, nei rapporti tra la banca e il cliente erroneo beneficiario della somma, nella clausola dettata dall'art. 8 delle condizioni generali di contratto, la quale appunto permette all'intermediario, in caso di "*indebiti accreditamenti*", di ripetere le somme accreditate sul conto "*anche mediante operazione di storno (...) entro il termine ordinario di prescrizione*".

Ebbene, tale clausola – la cui efficacia non è contestabile nel caso di specie, risultando espressamente approvata per iscritto dal ricorrente ai sensi dell'art. 1341 cod. civ - conferisce all'intermediario un potere sostanzialmente di autotutela di fronte alle ipotesi di indebiti accreditati delle somme in conto corrente, appunto perché gli permette, attraverso il potere di annotazione in conto di un'operazione di segno contrario e che riduce la disponibilità del correntista, di ripetere immediatamente (e nell'ordinario termine decennale, valevole appunto per l'indebito oggettivo: termine non decorso nel caso di specie, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente nel reclamo) quanto erroneamente accreditato. Un potere di autotutela che allora – ove esercitato – onera il cliente che pretenda la restituzione delle somme stornate di dimostrare che l'importo oggetto di storno era di sua competenza.

Ebbene se si tiene conto di questa premessa – del fatto, cioè, che alla luce del potere accordato dalle condizioni generali di contratto si assiste a un sostanziale rovesciamento di prospettiva rispetto a quanto avviene ordinariamente in tema di ripetizione di indebito (in caso di ripetizione di indebito, secondo la regola ordinaria di riparto dell'onere della prova è all'attore in ripetizione che spetta di dimostrare l'assenza di titolo della prestazione eseguita; qui, invece, grazie alla previsione del potere di autotutela che consente all'intermediario di ripetere le somme oggetto di erronea attribuzione attraverso l'annotazione in conto di un'operazione di segno contrario, spetta, invece, al cliente di dimostrare che le somme erano state correttamente accreditate) – nel caso di specie risulta *ictu oculi* che il ricorrente non ha saputo dare alcuna spiegazione delle ragioni in base alle quali l'importo di € 17.000,00, accreditato sul suo conto nell'ottobre del 2007, dovrebbe considerarsi di sua competenza, ma si è limitato, invece, solo a mere affermazioni tautologiche relative all'"*assenza di errori*" – a suo dire – nelle operazioni documentate negli estratti conto in allora ricevuti.

Quanto precede già basterebbe per respingere la domanda del ricorrente. Ma nel caso di specie vi è di più. Gli è, infatti, che dalla documentazione prodotta in atti dall'intermediario risulta, invero, anche acquisita la prova – che pure, per le ragioni dette, non incombeva sul resistente – che l'accredito dell'importo a suo tempo effettuato sul conto del ricorrente era solo frutto di un errore, e che le somme non erano di sua competenza. Decisiva, appare, al Collegio sotto questo profilo, la circostanza che la distinta di versamento dell'importo in questione recchi una firma completamente diversa da quella depositata presso la banca dal ricorrente; ciò che, allora, già di per sé prova che il versamento in contanti del predetto importo, che rappresentava il titolo dell'accredito, non fu certamente eseguito da quest'ultimo.

D'altra parte se a questo elemento si aggiunge che la firma apposta sulla distinta appare, invece, coincidente con quella che si legge in calce all'atto di segnalazione del cliente,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

terzo rispetto al presente procedimento, che ha rivendicato la somma oggetto dell'erroneo accredito dando così avvio alle attività di verifica da parte dell'intermediario e che poi hanno indotto a stornare l'operazione dal conto del ricorrente, ne discende che nessun addebito di scorrettezza può avanzarsi alla condotta del resistente, il quale oltretutto ha proceduto allo storno senza nemmeno conteggiare gli interessi dal giorno dell'erroneo accredito; il che avrebbe potuto in astratto anche legittimamente fare ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. - dal momento che le circostanze di cui alla presente vicenda inducono a ritenere che il ricorrente fosse sin dal principio perfettamente consapevole del carattere non dovuto dell'accredito – ma da cui, invece, si è opportunamente astenuto, in considerazione del fatto che l'errore è imputabile, con ogni probabilità, ad una propria rilevante disfunzione organizzativa.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI